



*Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Interventi per la valorizzazione dei portali antichi in pietra”

Ernesto Francesco Alecci

Proposta di legge recante

## **“Interventi per la valorizzazione degli portali antichi in pietra”**

### RELAZIONE

L'elemento caratteristico dei centri storici è il portale in pietra, che rappresenta il componente base e anche nobile di ogni costruzione.

Nei secoli trascorsi l'architettura religiosa e nobiliare ha sperimentato l'utilizzo su vasta scala dei portali e degli archi in genere, sia come elementi strutturali e sia come elementi decorativi degli edifici.

Il fascino imperituro delle chiese e delle case padronali, abbellite da sapienti scalpellini, conquista le nuove generazioni e sopravvive ai dettami dell'edilizia moderna.

Lungo le vie dei borghi della nostra regione si possono ammirare diversi edifici di culto e antiche abitazioni ben conservate o recuperate. Ma l'elemento architettonico che cattura ancora oggi l'attenzione dei visitatori è il portale, sia levigato sia scolpito. Si tratta, inoltre, di un componente singolare dell'architettura popolare perché rappresenta la proiezione della casa sulla strada e, in alcuni casi, della famiglia che vi abita. Un elemento, dunque, che si pone come segno distintivo da preservare. La salvaguardia dell'identità culturale passa, infatti, anche attraverso la salvaguardia architettonica degli elementi urbani imprescindibili dell'identità comunitaria.

Non sono infrequenti i casi di asporto di questi portali con conseguente spostamento degli stessi anche fuori regione, pertanto, si rende necessario valorizzare questo patrimonio proteggendolo da trasferimenti arbitrari.

Con la proposta di legge, di seguito illustrata, anche in attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. s) dello Statuto della Regione Calabria, si intende disciplinare la valorizzazione dei portali che hanno contribuito e contribuiscono all'abbellimento dei nostri centri storici.

Il territorio calabrese è zeppo di borghi rappresentativi di portali, ecco alcuni dei borghi calabresi che si contraddistinguono per la presenza di antichi portali in pietra: Davoli (CZ) antico borgo medievale famoso per i suoi portali in pietra lavorata che decorano numerose case del centro storico; Delianuova (RC) borgo noto per i suoi portali in pietra verde tipici dell'architettura locale; Caulonia (RC) questo borgo si distingue per i suoi portali in pietra di tufo, finemente lavorati e decorati con motivi geometrici; Stilo (RC) già noto per la chiesa bizantina denominata “la Cattolica” lo è anche per i numerosi portali in pietra delle case nel centro storico; Fiumefreddo Bruzio (CS) con i portali delle sue chiese e dei suoi palazzi nobiliari. E l'elenco non è certamente esaustivo.

I portali antichi della Calabria sono realizzati in diverse tipologie di pietra, tra cui il tufo, il marmo, la pietra di Squillace e la pietra verde di Delianuova. Le lavorazioni usate per la realizzazione di questi portali sono molto raffinate e complesse, con decorazioni scolpite a mano, intagliate e incise con motivi geometrici, floreali e animali.

Molti comuni della regione hanno avviato programmi di restauro e di valorizzazione dei loro portali antichi, per conservare e promuovere questo importante patrimonio culturale.

Il progetto si prefigge di valorizzare i portali presenti su tutto il territorio regionale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e fungere anche da attrazione per il turismo storico culturale.

### **Relazione tecnico - finanziaria**

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere ordinamentale. Si prevede, inoltre, che le attività necessarie alla tenuta dell'Elenco regionale dei portali storici siano svolte dal competente dipartimento regionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. In relazione alle possibili azioni della regione in favore di enti pubblici e privati si prevede che le stesse siano finanziate nell'ambito delle risorse nazionali e comunitarie e nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione. Le fonti di finanziamento e gli spazi di disponibilità finanziaria previsti sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi nazionali, dai fondi strutturali unionali, nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili individuate negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati. Varie, sono, comunque, possibilità di finanziare iniziative connesse alle finalità della presente legge, come ad esempio: il PNRR M1C3 "Turismo e Cultura" 4.0 Misura 2 che reca una linea di intervento specifico relativo all'attrattività dei borghi; il PAC 2014-2020 - ALL. 2 alla D.G.R. 115 DEL 21.3.2022- Scheda Nuove Operazioni - "Rafforzamento dell'offerta specializzata di Turismo culturale-religioso; l'asse 6 - misura 6.8.3 del PAC Calabria 2014-2020.

### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale contenente l'oggetto della legge	//	//	//
2	Norma ordinamentale contenente la definizione di portali storici	//	//	//
3	Norma ordinamentale contenente divieti e prescrizioni	//	//	//
4	Norma ordinamentale che prevede il censimento dei portali	//	//	//
5	Norma ordinamentale che indica la modalità di valorizzazione dei portali	//	//	//
6	Norma di carattere programmatico che consente di prevedere azioni della regione nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza alle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà	//	//	//
7	Norma recante la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//

### Tabella 1 - Oneri finanziari:

#### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

In assenza di oneri, non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli stessi.

## **Tabella 2 - Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Totale</b>
	//	//	//	//

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Costituisce oggetto della presente legge la valorizzazione dei portali antichi in pietra.
2. La regione, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. s) dello Statuto, valorizza i portali antichi in pietra presenti nel territorio regionale.

### **Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono portali antichi in pietra gli elementi decorativi in materiale lapideo esposti o non alla pubblica vista.

### **Art. 3 (Censimento dei portali)**

1. I comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale, provvedono al censimento dei portali antichi in pietra presenti sul proprio territorio e lo trasmettono alla Regione.
2. La Regione, sulla base del censimento di cui al comma 1, provvede, all'istituzione dell'"Elenco regionale dei portali antichi in pietra".

### **Art. 4 (Valorizzazione dei portali)**

1. L' Elenco regionale di cui all'articolo 4, comma 2 è reso pubblico, anche a fini promozionali e turistici per la creazione di appositi percorsi, sui siti web istituzionali dei comuni nonché sul portale istituzionale della Regione Calabria.

## **Art. 5**

### **(Divieti e prescrizioni)**

1. E' vietata la rimozione dei portali antichi in pietra censiti, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Nel caso in cui si rende necessaria la rimozione di un portale censito, nell'ambito di lavori di manutenzione dell'immobile al quale afferisce, lo stesso può essere riutilizzato dal proprietario su un altro immobile ricadente nello stesso Comune o è acquisito al patrimonio comunale per l'impiego quale abbellimento di opere pubbliche.
2. Ove lo stato del portale censito arrechi una situazione di pericolo all'incolumità pubblica, il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, ordina al proprietario dell'immobile di metterlo tempestivamente in sicurezza a propria cura e spese.

## **Art. 6**

### **(Azioni della Regione)**

1. La Giunta regionale, senza incidere sulle risorse autonome, promuove azioni di valorizzazione dei portali antichi in pietra di cui alla presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli atti di programmazione economica e finanziaria regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, possono prevedere programmi, progetti, misure e iniziative sul territorio per la tutela e la promozione dei portali antichi in pietra di cui alla presente legge, individuando le risorse da utilizzare.
3. Utilizzando le risorse nazionali e comunitarie disponibili e compatibili in osservanza delle disposizioni dell'unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato può finanziare progetti e riconoscere contributi
  - a) ai proprietari degli immobili sui quali insistono portali antichi in pietra censiti per il recupero degli stessi;
  - b) ai comuni nei quali sono presenti portali antichi in pietra censiti per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative atte a valorizzarli.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel pieno rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché di ogni altra norma vigente in materia.

## **Art. 7**

### **(Norma finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale  
F.to Ernesto Francesco Alecci